

L E O N I ~ C O N T I
S T U D I O L E G A L E A S S O C I A T O

AVV. ANDREA LEONI *
leoni@leonieconti.it

AVV. STEFANO CONTI *
conti@leonieconti.it

AVV. ALESSANDRA RONCÀ
AVV. PATRIZIA SCANDOLA
AVV. ANNALISA CEOLETTA
AVV. VANESSA BALTIERI
AVV. MAURO RECCHIA
AVV. SARA MASCHI
AVV. GIACOMO RAFFA
AVV. DILETTA DANIELI
AVV. ELENA MARINI
AVV. MARTA TEMELLIN
AVV. MARCO MOTTON

Spett.le.
SILB
P.zza Belli
ROMA

cognome@leonieconti.it

Verona li 5 marzo 2020

* Patrocinante avanti le Magistrature Superiori

DPCM 4 marzo 2020 //

Gent.le Presidente,

riscontro la Sua richiesta urgente e sintetizzo alcune prime considerazioni conseguenti la lettura del Decreto Presidente Consiglio dei Ministri di data 4 marzo 2020 (di seguito più brevemente "Decreto").

Per quanto di immediato interesse degli associati SILB occorre soffermarsi principalmente sull'art. 1 comma 1 del Decreto nel quale si prevede che "allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull' intero territorio nazionale,..sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura ...svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro..".

Pare indiscutibile che, tra "..gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura..", rientrino anche gli intrattenimenti danzanti e che gli stessi "...comportino affollamento di persone" nel senso previsto dalla norma.

Si pone quindi il problema di comprendere quale sia il perimetro applicativo della nuova inibitoria.

Va innanzitutto considerato l'impianto scientifico da cui trae le mosse la disciplina d'urgenza che qui si commenta.

Si tratta, come esplicitato nelle premesse del Decreto e negli atti normativi in esse richiamati, di strumenti ritenuti idonei a scongiurare il proliferare del contagio e la diffusione di gravissima patologia.

In questa ottica va quindi letto l'inciso "...tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.." riferito, dalla norma in esame, all'affollamento di persone all'interno del locale.

Quindi non si ha di mira il mero presupposto astratto del "rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro" quanto piuttosto la

concreta possibilità, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza quando si sia in presenza di spettacolo che genera 'affollamento di persone' .

Solo laddove si possa dimostrare che l'affollamento di persone nel locale non sia, in concreto, tale da compromettere il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale sarà legittimo svolgere eventi e spettacoli nel periodo di vigenza delle disposizioni inibitorie di cui al Decreto.

Da ciò consegue che il gestore che volesse ospitare un evento nel periodo di sospensione di cui al Decreto, dovrà dimostrare che l'affollamento di persone ospitate all'interno del locale sia, concretamente, compatibile con il mantenimento delle distanza di sicurezza tra gli avventori.

Pare, a tutti gli effetti, probatio diabolica!

Ciò detto in ordine ai contenuti del divieto vale la pena ricordare che la sospensione ha durata sino al giorno 3 aprile 2020 (come previsto all'art. 4 del Decreto).

Il Decreto precisa inoltre che restano ferme le misure già previste dagli artt. 1 e 2 del DPCM 1 marzo 2020 a cui si aggiungono (per i territori indicati negli allegati 1, 2 e 3 DPCM 1 marzo 2020), ove più restrittive, le norme di ultima introduzione.

Da ultimo giova precisare che la violazione dell'obbligo di sospensione comporterebbe, quantomeno, la configurazione del reato di cui all'art 650 Codice Penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità), come previsto anche dall'art. 3, comma IV, del d.l. n. 6 del 23 febbraio 2020 (di cui il DPCM 4 marzo 2020 costituisce ulteriore attuazione) il quale recita "Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale".

Confidando di aver consentito una più agile lettura della norma di recentissima introduzione e restando comunque disponibile per ulteriori approfondimenti che si imponessero porgo cordiali saluti

(avv. Andrea Leoni)

